



**DELIBERA N. 113/22/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI B33 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VB33”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 177/05 E 3, COMMI 1 E 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.PRO.COM. BOLZANO N° 01/2022 - PROC. 22/22/ZD-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione*”;

*dell'evoluzione delle realtà del mercato” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante “*Istituzione del Comitato Provinciale per le Comunicazioni*”;

VISTA la legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, recante “*Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio Provinciale*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato provinciale per le comunicazioni, recante “*Delega di funzioni al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Bolzano*“, firmata nel 2017 e, da ultimo, prorogata in data 16.12.2021, che delega al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano, tra l’altro, l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, anche mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar (d.lgs. n. 177/2005), come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”, e prevede che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, allegato alla delibera n. 529/14/CONS, (e successive modifiche), e secondo le linee guida adottate dall’Autorità, in conformità alla normativa vigente*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e Contestazione

Il soggetto monitor, nell’inoltro al Co.Pro.Com Bolzano, in data 20 dicembre 2021, le risultanze del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa dalla società B33 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale VB33, dal giorno 4 al giorno 10 ottobre 2022, ha segnalato “*la presenza di probabili comunicazioni commerciali occulte ovvero programmi sponsorizzati non riconoscibili come tali*”.

Con atto del Comitato provinciale per le comunicazioni Bolzano è stata accertata e contestata e poi notificata, in data 14 marzo 2022, alla società B33 S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale VB33 la violazione delle disposizioni normative contenute “*negli artt. 36-bis, co. 1, lett. a) ovvero 39 del d.lgs. n. 177/2005 (rispettivamente artt. 43 co. 1 lett. rr) e 46 del d. lgs. n. 208/2021) e nell’art. 3 co. 1 e co. 2 della delibera n. 538/01/CSP*”.

In particolare, il predetto Organismo provinciale ha contestato che nel corso della trasmissione dei programmi televisivi denominati “*Cannabis terapeutica – Istruzioni per l’uso*” (in data 04/10/21 dalle ore 01:34:38 alle ore 02:02:24), “*Cani, gatti e compagnia*” (in data 04/10/21 dalle ore 02:22:43 alle ore 04:10:50), “*Medicina amica*” (in data 05/10/21 dalle ore 00:57:27 alle ore 02:51:46 e in replica in pari data dalle ore 10:41:18 alle ore 12:32:18, nonché in data 09/10/21 dalle ore 01:58:38 alle ore 03:54:28), “*Medicina e ricerca: nuove frontiere*” (in data 05/10/21 dalle ore 04:10:18 alle ore 05:10:41), “*Essere benessere – l’etica del vivere*” (in data 06/10/21 dalle ore 02:26:23 alle ore 03:20:06 e in replica in pari data dalle ore 11:35:09 alle ore 12:29:26, nonché in data 08/10/21 dalle ore 01:22:06 alle ore 02:19:22 e dalle 21:43:15 alle 22:36:46), “*Buona vita*” (in data 06/10/21 dalle ore 03:52:21 alle ore 04:15:02),

*“Laboratorio salute” (in data 07/10/21 dalle ore 00:52:56 alle ore 02:49:37), di un’altra puntata di “Laboratorio salute” (in data in data 10/10/21 dalle ore 02:44:10 alle ore 04:38:41), “Pianeta verde” (in data 07/10/21 dalle ore 05:37:00 alle ore 06:40:45), “I Paesi delle meraviglie” (in data 08/10/21 dalle ore 05:28:18 alle ore 06:16:33 e in replica dalle ore 10:46:06 alle ore 11:34:48) e “Made in Alto Adige” (in data 04/10/21 dalle ore 21:30:05 alle ore 21:33:25 e, in replica, in data 06/10/21 dalle ore 14:18:08 alle ore 14:21:37, nonché in data 08/10/21 dalle ore 14:21:16 alle ore 14:24:38)” si è avuta “l’esibizione ovvero la presentazione dei prodotti e/o servizi, chiaramente individuabili per denominazione e/o marchio e ricollegabili al soggetto fornitore per inquadramento di recapiti telefonici e/o di posta elettronica e/o WhatsApp e/o social media in modo tale da “ingannare il pubblico circa la natura promozionale delle stesse, per il contesto apparentemente informativo e/o in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a rendere prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario; l’esibizione trova, pertanto, esclusiva giustificazione nella finalità promozionale degli interventi dei protagonisti”.*

## **2. Deduzioni della società**

La parte, nel presentare scritti difensivi al Comitato provinciale per le comunicazioni Bolzano, ha eccepito quanto segue.

*“Relativamente al contenuto delle registrazioni del periodo 04/10/2021 – 10/10/2021, si evidenzia che i programmi trasmessi avevano esclusivamente carattere informativo e divulgativo con ospiti.*

*Non vi erano sponsor né pubblicità occulta.*

*Quanto alla presunta trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte ovvero servizi di media audiovisivi/programmi sponsorizzati non riconoscibili nell’ambito delle trasmissioni indicate nella tabella di cui alla contestazione si rileva che trattavano (come descritto anche nella stessa) di siti internet e/o recapiti telefonici indicati solo come riconduzione ai soggetti intervenuti nel programma in onda.*

*Nessuna pubblicità veniva effettuata degli stessi o di altri prodotti ad essi riconducibili, e soprattutto non davano alcun riferimento all’acquisto: inoltre, le dette indicazioni venivano quasi totalmente nascoste durante il programma e trasmesse per pochissimi secondi solo alla fine dello stesso ovvero nei titoli di coda.*

*Tale modalità, tra l’altro, era stata concordata (e ritenuta valida) con il Co.re.com. Lombardia, «omissis»; in ogni caso l’emittente ha deciso di rimuovere integralmente ogni riferimento ai soggetti presenti nelle rispettive trasmissioni solo ed esclusivamente al fine di evitare eventuali equivoci e fraintendimenti, confidando tuttavia sulla legittimità del proprio operato.*

*Preme evidenziare, poi, che la società B33 Srl non aveva (e non ha) alcun tipo di rapporto commerciale con le società o i soggetti ospiti dei programmi indicati sempre nella tabella di cui all’atto di contestazione notificato, tanto è vero che la stessa non ha mai ricevuto alcun compenso/pagamento da tali soggetti.*

*Per tali motivi si ritiene non sussistano i presupposti per l'irrogazione di alcuna sanzione in merito alle presunte violazioni commesse e si confida, pertanto, nell'archiviazione del procedimento”.*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato provinciale per le comunicazioni Bolzano ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società B33 S.r.l., specificando quanto segue.

*“Tutte le trasmissioni oggetto della contestazione sono caratterizzate dall'esibizione dei prodotti e dei servizi offerti dai protagonisti, individuabili per denominazione e/o ricollegabili al soggetto fornitore per inquadramento dei recapiti al termine della trasmissione.*

*Si ritiene, inoltre, che i programmi presentano piuttosto caratteristiche tali da incrementare la popolarità dei protagonisti e dei prodotti e/o prestazioni professionali da loro offerti.*

*L'inserimento dei prodotti e/o servizi avviene in un contesto esclusivamente positivo, che concorre a concludere per lo scopo pubblicitario e promozionale di quanto messo in onda.*

*I programmi interessati dalla contestazione possono essere classificati, pertanto, solo come apparentemente informativi e di approfondimento.*

*Data la mancanza di ogni segnalazione circa il carattere pubblicitario o di sponsorizzazione all'inizio delle trasmissioni, non viene reso noto al telespettatore della finalità promozionale di quanto si sta mandando in onda, con evidente rischio di ingannare il pubblico circa la loro natura.*

*Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale i siti internet e/o recapiti telefonici sarebbero stati inquadrati “solo come riconduzione ai soggetti intervenuti nel programma”, si ritiene che ai fini di identificazione dei protagonisti sarebbe già stato sufficiente inquadrare il nome e cognome del soggetto intervenuto ovvero la ragione sociale dell'azienda interessata, senza necessità di visualizzare anche i dati di contatto.*

*In merito all'affermazione della B33 S.r.l., secondo la quale non avrebbe “mai ricevuto alcun “compenso/pagamento” dai soggetti ospiti dei programmi oggetto della contestazione, si ricorda che la società non ha fornito alcuna prova a sostegno di quanto asserito, ossia non ha provveduto a depositare spontaneamente documentazione attestante la mancanza di rapporti commerciali con i protagonisti dei programmi in questione, ad es. la contabilità.*

*Nello stesso modo, asserisce che la modalità di trasmissione dei programmi de quibus sarebbe legittima in quanto “concordata (e ritenuta valida)” con il Co.Re.Com. Lombardia, in persona della «omissis», ma senza rendere noto a questo Ufficio ulteriori dettagli eventualmente idonei a giustificare quanto accaduto”.*

La suddetta proposta risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti risulta che, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica del rapporto di committenza da parte del predetto Organismo provinciale, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far

ritenere che quanto trasmesso configuri vere e proprie forme di comunicazione commerciale audiovisiva occulta dirette a stimolare l'acquisto e la fornitura di specifici prodotti e servizi senza le dovute segnalazioni.

In particolare, l'esposizione artificiosa delle indicazioni grafiche “*di recapiti telefonici e/o di posta elettronica e/o WhatsApp e/o social media*”, in quanto non giustificabile in ragione delle particolari esigenze narrative e informative dei programmi televisivi stessi, in realtà, trova la propria *ratio* esclusivamente nella sua finalità promozionale rafforzata anche dalla presenza in trasmissione dei vari fornitori / produttori dei servizi e dei prodotti stessi.

Infatti, le modalità di raffigurazione e di descrizione di qui quanto sopra riportato nel corso dei programmi televisivi in esame, non assumendo profili di pubblico interesse, attesa la non attualità dell'informazione fornita, assumono l'esplicito intento di promuovere l'acquisto e la fornitura dei prodotti e dei servizi esposti, dal momento che i vari programmi televisivi in esame, tra l'altro, sono incentrati su specifici servizi e/o prodotti e non su una pluralità di altri servizi e/o prodotti dello stesso genere offerti sul mercato e tra loro raffrontati, al fine di offrire un'informazione completa al telespettatore.

In conclusione, quindi, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato servizio e/o bene, se ne è stimolato la fornitura e l'acquisto, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale.

Si sottolinea, inoltre, che risulta del tutto indimostrata in sede di contestazione la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 39, d.lgs. 177/05, in quanto il predetto atto di contestazione, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 410/14/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS, non contiene una seppur sommaria esposizione dei fatti con la specifica indicazione della condotta tenuta dalla parte ai fini dell'identificazione dell'avvenuta trasmissione di “*servizi di media audiovisivi/programmi sponsorizzati non riconoscibili [.....]*”.

Infine, destinatario delle disposizioni normative contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l'altro, “*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame - artt. 36-bis, comma 1, *lett. a*), d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP – da parte della società B33 S.r.l., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto

estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione, sul fornitore del servizio media audiovisivo VB33, grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui agli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle

disposizioni normative sopra indicate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

In particolare, la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte ne ha rafforzato la pericolosità, in quanto la messa in onda delle medesime in modo occulto ha attenuato le difese del telespettatore/consumatore che non ha percepito in modo immediato lo scopo pubblicitario delle medesime.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze delle violazioni stesse.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società B33 S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 225.375 e un bilancio in perdita.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



## **ORDINA**

a B33 S.r.l. - codice fiscale 02538390358 -, con sede Bolzano (BZ), via Bruno Buozzi, 12, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “VB33” di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione degli artt. 36-bis, comma 1, *lett. a*), d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 113/22/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 113/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba